

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO

**SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

PROCEDURA INFORMATIVA

**SULLA RICONGIUNZIONE E SULLA TOTALIZZAZIONE DELLE
POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN RELAZIONE ALLA MOBILITÀ
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI E, IN PARTICOLARE,
AI CASI DI PASSAGGIO DAL LAVORO SUBORDINATO A
QUELLO AUTONOMO E VICEVERSA**

37° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente senatore DE LUCA Michele

INDICE**Audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio**

DE LUCA Michele (<i>DSU</i>).....	Pag. 3, 6, 12 e <i>passim</i>	MONORCHIO , Ragioniere generale dello Stato	Pag. 6, 13 16 e <i>passim</i>
GASPERONI (<i>DSU</i>)	14	MASSICCI	6, 17, 18
AGOSTINI (<i>PPI</i>)	13		

Interviene il dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato, accompagnato dal dottor Francesco Massicci.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna verrà redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto stenografico.

Inoltre ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta per la quale è stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale. Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio. Ricordo che sulla materia si sono già tenute diverse audizioni e che nel corso della seduta di ieri è stata la volta dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e dell'associazione Ring.

La procedura informativa in questione, varata prima che la Corte costituzionale emanasse la sentenza n. 61 del 1999, nasce da una ragione di immediata percezione: verificare la coerenza del sistema pensionistico rispetto alla sempre più accentuata mobilità del lavoratore. Purtroppo, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, non possiamo non constatare l'inadeguata attenzione mostrata nei confronti della questione, considerato anche che la ricongiunzione, che consente di riunificare in un'unica gestione i vari spezzoni contributivi maturati, è estremamente onerosa, almeno nei casi in cui ci sia spostamento dal lavoro subordinato a quello autonomo o a quello professionale, e che la stessa totalizzazione non ha una normazione compiuta che consenta di dare risposte appaganti. Comunque, credo che la sentenza della Corte costituzionale, da me ricordata, possa rappresentare un punto di partenza per definire i temi ed i problemi al nostro esame. Intanto, sia pur con riferimento specifico ai casi del professionista e del lavoratore che non maturi alcuna pensione, ne ha risolto uno, stabilendo che debba essere garantita, in ri-

spetto ai principi costituzionali, una totalizzazione come alternativa alla ricongiunzione onerosa.

Al legislatore, cui è demandata l'individuazione del tipo di totalizzazione da applicare nel caso specifico, potrebbe presentarsi la scelta di affrontare il problema in generale, senza limitarsi ai due casi sopra citati (quello del professionista e quello del lavoratore che non abbia maturato alcuna pensione). In riferimento a quest'ultima condizione, sarebbe singolare che un soggetto con pensione minima si trovasse in condizioni peggiori di un altro che, pur non avendo raggiunto alcuna pensione, fosse legittimato ad accedere alla totalizzazione. Occorre poi porsi il problema se la ricongiunzione abbia ancora un senso, analizzare i vantaggi che questa, almeno fino a quando durerà il regime retributivo, da solo o concorrente con il sistema contributivo, potrà recare ai lavoratori e cercare di stabilire come restituire equità e razionalità al sistema. Io spero che il dottor Monorchio, cui questi problemi interessano sotto un profilo particolare, si trovi nella condizione di illustrarci, oggi o in un momento successivo, l'impatto delle operazioni di modifica della situazione esistente sulle finanze degli enti di previdenza pubblica e su quelle degli enti privatizzati.

In materia di totalizzazione, quale che sia la scelta del legislatore sulle modifiche da apportare, un'esigenza diventerà imprescindibile, quella di evitare la perdita dei cosiddetti contributi silenti, che in tutti gli enti previdenziali pubblici e privati sono accumulati senza attitudine a produrre alcun effetto sul piano pensionistico. E ciò non solo per i soggetti che abbiano svolto soltanto quel tipo di attività limitata, ma anche per altri che abbiano svolto attività con iscrizione in altre gestioni e complessivamente raggiunto il minimo pensionabile. Quello appena citato è l'unico effetto significativo che la totalizzazione potrà avere sul piano della finanza degli enti previdenziali. Viceversa, ogni intervento sulla ricongiunzione comporterebbe, oltre alla valorizzazione dei contributi silenti, la perdita dell'attuale costo della ricongiunzione, costo che, per l'assicurato, è pari alla differenza tra la riserva matematica, di cui si considera il 100 o il 50 per cento a seconda che si tratti di professionisti o di lavoratori autonomi iscritti all'Inps, e i pochi contributi, integrati da modesti interessi, che vengono trasferiti dalla gestione di provenienza. Se questo è il punto di partenza nel determinare l'incidenza delle modifiche da apportare alla normativa vigente in materia, bisognerà verificare - quantificandola - la migliore ipotesi di redistribuzione possibile.

Nelle ipotesi considerate nella sentenza n. 61, la Corte costituzionale ha imposto alcune forme di redistribuzione. Con la totalizzazione delle posizioni contributive pregresse, imposta dai principi costituzionali, si eviterebbe sostanzialmente una perdita dei contributi silenti che acquisirebbero, automaticamente, una produttività ai fini pensionistici, mentre per gli enti previdenziali conseguirebbe una perdita che, secondo la Corte, trova soddisfacente giustificazione nel dettato costituzionale.

A questi fini, il legislatore non ha possibilità di scelta in quanto si è in presenza di un'imposizione della Corte costituzionale ove si tende ad estendere il suddetto principio, generalizzandolo, al di fuori dell'ipotesi restrittiva, formulata dalla stessa Corte, con riferimento al lavoratore

che non abbia maturato il diritto alla pensione in nessuna delle gestioni in cui è stato iscritto.

Se la Corte costituzionale, per mille ragioni, ha imposto al legislatore solo questo comportamento, si potrebbe cogliere l'occasione per intervenire sulla normativa vigente in materia e ricondurre a equità l'intero sistema previdenziale. Dalle analisi e dalle audizioni effettuate dalla Commissione è concordemente emerso che la totalizzazione è il sistema da preferire in maniera assoluta e che è necessario affrontare i problemi posti dall'incoerenza tra la mobilità professionale dei lavoratori e il corrispondente sistema pensionistico. Tutti hanno riconosciuto l'eccessiva onerosità della ricongiunzione, pur rappresentando la stessa un'ottimizzazione dei risultati previdenziali cui un lavoratore può aspirare. Si è anche ipotizzato di rendere più equo l'onere aggiuntivo che il lavoratore deve sostenere per la ricongiunzione dei contributi versati presso altre casse ai fini della totalizzazione: questo è certamente un altro punto che andrebbe attentamente valutato. Premessa l'opportunità di definire alcuni criteri di contabilità, per verificare, in sostanza, l'equità della soluzione prevista dall'ordinamento vigente, bisognerebbe valutare se ha senso che un lavoratore debba pagare un «biglietto d'ingresso» così oneroso quando cambia gestione previdenziale per portare con sé una dote così modesta.

Al Ragioniere generale dello Stato e al dottor Massicci, che sono esperti in materia, chiedo come mai, seppure in presenza di identiche carriere contributive, il lavoratore passato da una gestione ad un'altra deve sottostare all'esigenza - distorcente e, talvolta, impeditiva - di utilizzare tutti gli spezzoni dei contributi versati, mentre il lavoratore iscritto per tutta la sua carriera lavorativa nella medesima gestione non è sottoposto al medesimo criterio? In questa differenziazione sembrerebbe esservi una sorta di funzione punitiva.

Qualcuno ha osservato che in sostanza questa differenziazione di trattamento trae origine dalla vecchia previdenza corporativa che prevedeva che, per passare da una gestione all'altra, si dovesse pagare, ragionevolmente, un prezzo. Oggi che ci avviamo tendenzialmente verso il superamento di questo tipo di previdenza, discriminazioni di questo genere non appaiono più giustificabili.

Come ieri sera ricordava il professor Cinelli, c'è da chiedersi perché mai si sia scelto come valore convenzionale la riserva matematica. La riserva matematica di cui ora si discute è stata pensata originariamente per fini totalmente diversi, cioè per quei lavoratori che, non avendo pagato i contributi prescritti, devono necessariamente costituire una rendita reversibile in luogo della pensione. In altri termini, si tratta di una riserva matematica che ha una componente sanzionatoria nei confronti di chi ha omesso la contribuzione. In casi del genere la dimensione e il criterio di calcolo possono essere anche spiegati, ma perché mai si deve applicare questo stesso criterio anche in altri casi?

In sostanza, è ipotizzabile un criterio di calcolo, assistito da dati convincenti di carattere contabile, in grado di prevedere che, per maturare una pensione al termine dell'attività lavorativa presso una gestione diversa da quella di partenza, si possa pagare un importo inferiore ri-

petto al versamento spropositato che è attualmente previsto e che genera grave disagio a tanti lavoratori, che si vedono oggi costretti a rinunciare a parte degli spezzoni contributivi versati?

Vi è poi un ultimo argomento, a mio giudizio importante. Tutti i problemi che ho ipotizzato esigono la necessità di un inquadramento di carattere temporale, essendo a tutti i fini necessario separare il passato dal futuro, anche per ipotizzare un eventuale intervento finanziario straordinario che consenta una chiusura con il passato, che potrebbe essere così onerosa da non poter essere imposta diffusamente a questo o a quest'altro soggetto. È quanto mai necessaria una distinzione tra sistema contributivo e sistema retributivo, dal momento che tutti si rendono conto che, una volta entrato a regime il sistema contributivo, diventerà naturale la totalizzazione.

MASSICCI. Esatto. Non so se le formule alla base del calcolo di ricongiunzione siano adeguate fino in fondo, ma bisogna fare attenzione perché, prevedendo una normativa generalizzata che, ad esempio, estenda a tutti i casi i vantaggi del pensionamento di anzianità che non sono previsti, tra l'altro, nelle attuali formule di calcolo, si potrebbe determinare una disciplina ancora più penalizzante in termini di riserva matematica.

MONORCHIO. Signor Presidente, non appena entrerà in vigore a pieno regime il sistema contributivo le distorsioni da lei indicate non si verificheranno più perché i contributi saranno sommati.

PRESIDENTE. Comunque continuerà a permanere la previsione del pagamento dei contributi per un periodo minimo di cinque anni per maturare il diritto alla pensione e, nel frattempo, la ricongiunzione deve far riferimento al sistema retributivo.

Sul piano finanziario le ipotesi di intervento più macroscopiche riguardano due mondi separati: quello della previdenza pubblica e quello della previdenza gestita dagli enti privatizzati. Anche in questo caso si è in presenza di una complicazione ulteriore sulla quale è necessario avere qualche indicazione.

Per poter meglio riflettere sulle conclusioni cui giungere, chiediamo allora lumi al Ragioniere generale dello Stato, al quale do la parola, ringraziandolo per la disponibilità mostrata partecipando all'audizione odierna.

MONORCHIO. Signor Presidente, mi consenta innanzi tutto di esprimere un ringraziamento non formale. Ormai sono uno dei più vecchi funzionari dello Stato, non anagraficamente, ma sicuramente come anzianità di servizio. Era per me in passato, e continua ad esserlo oggi, un grande onore partecipare ad un'audizione parlamentare. Sono a tutti grato dell'attenzione rivolta alla mia persona ma, soprattutto, all'istituzione che rappresento.

Sono accompagnato dal dottor Francesco Massicci, dirigente generale e ispettore generale capo dell'Ispettorato per la spesa sociale, il

quale – come è noto a tutti – è un eminente esperto in materia pensionistica. Eventualmente – se lo si riterrà opportuno – potrà intervenire per rispondere a particolari quesiti.

Signor Presidente, vista la panoramica da lei svolta, mi consenta un breve intervento di carattere generale, prima di affrontare i temi della ricongiunzione e della totalizzazione.

In Italia la ristrutturazione del sistema pensionistico è stata realizzata attraverso tre interventi di riforma susseguitisi nel tempo, a breve distanza l'uno dall'altro: il primo risale al 1992 quando era presidente del Consiglio dei ministri l'onorevole Amato, il secondo al 1995 con il presidente del Consiglio Dini, il terzo al 1997 con il presidente del Consiglio Prodi. Le ragioni che hanno condotto il legislatore a questa opera di progressiva, ma significativa, revisione della disciplina pensionistica sono duplici: da un lato, il consistente aumento che negli anni '80 aveva avuto la spesa pensionistica in percentuale sul Pil; dall'altro, la consapevolezza della necessità di un assetto normativo in grado di neutralizzare o limitare significativamente gli effetti dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico obbligatorio.

Se mi consente, signor Presidente, la vicenda demografica va tenuta sotto attento controllo. Lei poco fa ha parlato degli enti privatizzati: nel prosieguo di tempo tali enti avranno problemi molto rilevanti, sia perché c'è l'invecchiamento demografico, sia perché il loro patrimonio, che costituisce la riserva tecnica, è costituito soprattutto da abitazioni che non sappiamo da chi saranno abitate. Lo scenario demografico che è stato ritenuto più verosimile immagina che nell'arco di cinquant'anni, fra il 1994 e il 2044, la popolazione italiana passerà da 57.800.000 abitanti a circa 44-45 milioni di abitanti – al netto dei flussi di immigrazione, ma lei sa anche molto bene che un consistente flusso di immigrazione, quale avremo nel nostro paese e quale il nostro paese ha necessità di avere – non potrà andare ad abitare queste case, né potrà comprare queste case. Quindi, questo patrimonio immobiliare presenta vari profili problematici per gli enti privatizzati.

Sul piano equitativo, il sistema pensionistico italiano – come lei giustamente ricordava – è tuttora frammentato e presenta disomogeneità di trattamento sia sul fronte del finanziamento (con le aliquote contributive), che su quello dell'erogazione della spesa (per il calcolo delle prestazioni, per i requisiti di accesso eccetera). Ciò comporta – ed è quello che qui rileva con riferimento al tema in discussione – una forte diversificazione dei rendimenti pensionistici fra soggetti iscritti a fondi diversi, che rende l'equilibrio finanziario del sistema fortemente dipendente dalla ricomposizione settoriale dell'occupazione.

In particolare, il sistema pensionistico, frammentato in una pluralità di fondi (oltre una quarantina), è ancora caratterizzato da una differenziazione nelle modalità di calcolo della pensione, requisiti di accesso e modalità di finanziamento. In base al grado di omogeneità della normativa e del rapporto di lavoro, detti fondi possono essere raggruppati sostanzialmente in quattro comparti: lavoratori dipendenti del settore privato (costituito per la quasi totalità dal Fondo pensioni lavoratori dipen-

denti presso l'Inps), lavoratori dipendenti del settore pubblico (ulteriormente distinguibili in dipendenti dello Stato e degli enti locali, accentrati presso l'Inpdap), lavoratori autonomi (i cui fondi principali sono: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e liberi professionisti.

Il processo di riforma ha senz'altro operato nella direzione dell'armonizzazione tra differenti regimi pensionistici. In proposito, credo che il lavoro svolto da questa Commissione sia stato fondamentale per cercare di realizzare condizioni di armonizzazione; il materiale accumulato potrà servire, un domani, in quest'opera proprio per l'imponenza delle notizie raccolte dalla Commissione. Ciò con particolare riferimento all'omogeneizzazione tra dipendenti pubblici e privati, che ha condotto sostanzialmente a uniformare i requisiti di accesso, il sistema di calcolo e le aliquote di finanziamento. Tali riforme si sono caratterizzate per l'affermazione del principio del *pro rata*, cioè specificatamente in relazione ad interventi sul sistema di calcolo, salvaguardando i periodi contributivi maturati precedentemente all'intervento di modifica normativa ed applicando le nuove regole solo sull'anzianità contributiva maturata a decorrere dall'entrata in vigore della modifica medesima.

Risulta tuttavia ancora significativa l'attuale differenza nel livello di finanziamento delle prestazioni tra le gestioni dei lavoratori dipendenti e quelle dei lavoratori autonomi, nonostante che per questi sia in atto un percorso di progressiva elevazione dell'aliquota contributiva. Infatti, da un lato si registra un livello contributivo pari al 32,7 per cento della retribuzione, dall'altro un livello che, seppur variegato in dipendenza della gestione considerata, è attualmente di circa il 17 per cento del reddito percepito per diventare il 19 per cento solo tra il 2012 e il 2014. Per quanto concerne poi le aliquote contributive corrisposte dai liberi professionisti alle relative Casse privatizzate, esse sono caratterizzate anche da livelli decisamente inferiori a quelli corrisposti dai lavoratori dipendenti, con un'applicazione di tali aliquote in generale per fasce di reddito dichiarato (da un minimo del 6 per cento ad un massimo del 20-22 per cento, per un valore medio complessivo di circa il 12 per cento, considerando l'insieme di tutte le predette Casse privatizzate). Quindi passiamo da un valore medio del 32,7 per cento per i lavoratori dipendenti, al 17 per cento per gli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi e al 12 per cento per i professionisti. Abbiamo pertanto un'escursione molto alta nelle aliquote di contribuzione.

Con riferimento invece al sistema di calcolo, nell'ambito del sistema retributivo i lavoratori dipendenti possono godere di regole solo in parte più generose (il periodo di riferimento per il calcolo della base pensionabile è inferiore di cinque anni rispetto a quello preso in considerazione presso le gestioni dei lavoratori autonomi); relativamente poi ai requisiti di accesso, questi risultano essere meno rigorosi per il pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti (gli attuali requisiti previsti dai lavoratori autonomi saranno applicabili ai lavoratori dipendenti solo dal 2008), mentre sono ormai equiparati i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Analizzando complessivamente tali differenze, non può tuttavia non evidenziarsi che l'adozione ancora per i prossimi anni di un sistema di calcolo retributivo crea una significativa disparità nei rendimenti concessi su anzianità contributive maturate presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - lei lo ricordava poco fa - o per i liberi professionisti, rispetto a quello riconosciuto ad anzianità contributive da lavoro dipendente. Infatti, il calcolo delle prestazioni basato sullo schema retributivo prevede che l'importo della pensione sia commisurato alle sole retribuzioni percepite nell'ultima parte della carriera lavorativa ed all'anzianità contributiva maturata. Ne consegue, raffrontando per esempio un lavoratore autonomo con un lavoratore dipendente, che a parità di livelli retributivi e durata dell'attività lavorativa si verifica che il medesimo livello di prestazione viene corrisposto a fronte di una contribuzione versata dal lavoratore autonomo di livello decisamente inferiore, garantendo quindi rendimenti di gran lunga superiori rispetto a quelli riconosciuti al lavoratore dipendente.

In questo contesto si pone la questione dibattuta della ricongiunzione e della totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, nei casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa. In passato, con il sistema retributivo, proprio per la salvaguardia dei contributi versati, la normativa consentiva al lavoratore la prosecuzione volontaria, per garantire il principio della salvaguardia dei contributi che erano stati versati, perché altrimenti questi contributi sarebbero andati a beneficio di nessuno, senza che il lavoratore che aveva prodotto quei contributi potesse beneficiarne.

Come giustamente lei ha ricordato, signor Presidente, per quanto riguarda l'angolo di osservazione della Ragioneria generale dello Stato il problema della ricongiunzione e della totalizzazione di fronte alle varie regole esistenti nelle diverse gestioni previdenziali è quello della copertura finanziaria. Noi non facciamo una questione di merito, che lasciamo alla valutazione politica, però ci preoccupiamo di quello che può essere un intervento normativo volto a riconsiderare e l'istituto della ricongiunzione e l'istituto della totalizzazione, per vedere quali effetti si riverberano sulla finanza pubblica. Lei lo ha messo in evidenza nell'introduzione all'audizione e a me ha fatto piacere che abbia centrato veramente l'ottica nella quale noi guardiamo il problema, senza avere assolutamente la pretesa di entrare nel merito della questione. Parliamo innanzi tutto dell'istituto della ricongiunzione che - come ha spiegato il Presidente - consiste nel «trasportare» i contributi da una gestione all'altra. Ciò può essere richiesto dal lavoratore in qualsiasi momento, purché i contributi che formano oggetto della ricongiunzione non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione. La gestione che riceve tali contributi li considera come propri al fine di liquidare una pensione unica. In tale modo si possono ottenere notevoli vantaggi, in quanto i contributi trasferiti - se mi consentite l'espressione - si «colorano» delle norme vigenti presso la gestione ricevente e del livello retributivo raggiunto come base di calcolo. Per questo motivo la ricongiunzione è di solito onerosa: il suo costo è tuttavia variabile. L'articolo 1 della legge

n. 29 del 1979 dà la possibilità di ricongiungere presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps tutti i contributi esistenti presso le altre gestioni alternative (quali Stato, enti locali e fondi speciali) o gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). La ricongiunzione risulta essere gratuita nel caso in cui siano ricongiunti periodi versati nelle gestioni alternative, mentre è onerosa quando sono ricongiunti periodi provenienti dalle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero per i lavoratori dipendenti che vogliono andare dall'Inps verso altre gestioni previdenziali.

In sintesi, il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra due quote di pensione (la prima calcolata con i soli contributi esistenti nella gestione accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti in tale gestione), moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica ed infine abbattuto del 50 per cento. Il costo è del 100 per cento anziché del 50 per cento per i liberi professionisti che vogliono ricongiungere i propri contributi in qualsiasi direzione (è questo un principio stabilito dalla legge n. 45 del 1990).

L'istituto della totalizzazione consiste invece nel considerare raggiunto il diritto a pensione in base all'anzianità contributiva risultante dalla somma teorica di tutti i contributi, i quali restano tuttavia nelle varie gestioni in cui sono stati versati. Una volta riscontrata la sussistenza del diritto alla pensione, la misura di questa viene determinata in proporzione ai contributi esistenti in ciascuna gestione. Non si ottiene perciò una pensione unica, bensì tante pensioni *pro quota*.

Nell'attuale sistema retributivo l'istituto della totalizzazione non è previsto (il Presidente ha ricordato questa distorsione del sistema) in quanto la mancata correlazione del sistema di calcolo ai contributi effettivamente versati (ci si basa infatti esclusivamente sulle retribuzioni o sui redditi percepiti nell'ultimo periodo della vita lavorativa) darebbe luogo a vantaggi per i singoli soggetti, con conseguenti oneri a carico delle gestioni previdenziali, e quindi della finanza pubblica.

D'altro canto tali motivazioni sono quelle sottostanti all'onerosità della ricongiunzione, la quale è stata oggetto di attenzione a livello politico e diverse sono state le proposte avanzate per contenerne tale carattere. A tale proposito voglio ricordare che nella legge n. 133 del 1999 (recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) è contenuta, all'articolo 3, comma 6, lettera e), nell'ambito della delega concessa per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari, anche la possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR i contributi previdenziali versati a titolo di riscatto.

Diverse sono invece le considerazioni che possono essere effettuate all'interno del sistema contributivo. Il decreto legislativo n. 184 del 1997 (intitolato «Attuazione della delega in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria conferita dalla legge n. 335 del 1995») ha previsto infatti la possibilità di applicare l'istituto della totalizzazione con riferimento ai lavoratori interamente assoggettati al sistema contributivo. In particolare è ivi previsto che i lavoratori soggetti al

regime contributivo ed iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per perfezionare i requisiti di accesso al pensionamento possano cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici d'inabilità. Agli individui aventi titolo a tale cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime.

In effetti, la concessione della possibilità della totalizzazione dei contributi è coerente con l'assetto del sistema contributivo. Infatti in tale sistema viene acceso in ogni singola gestione previdenziale un conto corrente virtuale per il lavoratore, nel quale sono accantonati i contributi effettivamente versati (a meno della differenza tra l'aliquota di finanziamento e quella di computo) rivalutati poi sulla base di criteri comuni (tasso di crescita del prodotto interno lordo). All'atto della liquidazione il montante così computato è trasformato in rendita applicando coefficienti di trasformazione in grado di garantire l'equivalenza attuariale.

Ne consegue quindi che, una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento, la liquidazione di un trattamento come somma di spezzoni liquidati da diversi enti sulla base dei montanti contributivi maturati sui rispettivi conti individuali non comporterebbe distorsioni equitative tra lavoratori ed oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica, proprio in quanto il sistema stesso garantirebbe il legame sinallagmatico tra contributi versati, prestazione ricevuta ed equivalenza attuariale, fornendo rendimenti comunque sostanzialmente uniformi.

Principio fondamentale della legge n. 335 è che l'ammontare della pensione che verrà liquidata a ciascuno - una volta che il sistema sarà entrato a regime - sarà dato dal montante dei contributi che sono stati versati, rivalutato secondo il prodotto interno lordo e con un coefficiente di trasformazione. Il sistema sarà allora in equilibrio e non potrà andare in *deficit*, ovviamente a condizione che il coefficiente di trasformazione sia individuato adeguatamente, perché ciascuno percepirà la pensione in base ai contributi versati. Per tale ragione ho affermato che nel sistema contributivo il problema della totalizzazione non sussisterà più: si sommano i contributi versati, si adeguano secondo il Pil e si applica il coefficiente di trasformazione.

Il problema della totalizzazione è solo di tipo transitorio, per tutti i lavoratori cui attualmente si applica il sistema retributivo, in attesa che entri a regime quello contributivo, che è già in vigore per i nuovi assunti; il problema vale dunque solo per coloro che hanno un'anzianità lavorativa pregressa o per i lavoratori che sono stati salvaguardati sotto tutti i profili (come nel mio caso), la cui liquidazione sarà calcolata con il sistema retributivo.

Come ho sottolineato in precedenza, la questione fondamentale che va affrontata in materia di cumulo di periodi contributivi, permanendo il sistema retributivo, è quella di quale soggetto debba farsi carico del relativo onere. Come ricordava il Presidente in maniera molto chiara, di recente su tale tema da parte dei lavoratori liberi professionisti è stata rappresentata l'esigenza di una revisione della normativa in tema di ri-

congiunzione (per tali lavoratori non è applicato l'abbattimento del 50 per cento previsto dalla legge n. 29 del 1979) ed inoltre la possibilità di accedere all'istituto della totalizzazione, anche in presenza di trattamenti liquidati non con il sistema contributivo, ma con quello retributivo. In proposito nella recente sentenza della Corte costituzionale (n. 61 del 5 marzo 1999) in sostanza si afferma l'incostituzionalità non già della ricongiunzione anche nelle sue forme più onerose, bensì dell'assenza dell'istituto alternativo della totalizzazione. Ciò in quanto nei confronti di coloro che potrebbero risultare sprovvisti dei necessari mezzi per far fronte agli oneri della ricongiunzione non si debba verificare l'esposizione al rischio di veder «sterilizzata» la contribuzione versata, perché carenti dei requisiti contributivi necessari per accedere alla prestazione in una singola gestione, evitando in tal modo un abbandono del mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale. Conseguentemente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 («Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti») nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, «il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione, di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste».

La Corte costituzionale, pur nella consapevolezza del possibile maggior onere derivante alle gestioni previdenziali dall'estensione dell'istituto della totalizzazione, non annette al medesimo valore di rilevanza ai fini del giudizio di incostituzionalità, lasciando comunque spazio, ad «una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili, idonee a costruire, per l'assicurato che in nessuna gestione abbia maturato il diritto alla prestazione, un'alternativa alla ricongiunzione onerosa» in armonia con i principi costituzionali, tra i quali il legislatore può operare una scelta.

Ovviamente, come precedentemente ho avuto modo di affermare, dall'angolo di osservazione della Ragioneria generale dello Stato rileva, a prescindere da ogni considerazione di merito, l'aspetto finanziario e la necessità che un eventuale provvedimento di estensione della totalizzazione sia provvisto degli adeguati mezzi di copertura finanziaria.

Signor Presidente, non disponendo di una o più ipotesi normative, non abbiamo ancora effettuato dei calcoli, né azzardato alcuna ipotesi per stabilire il numero dei possibili beneficiari e l'ammontare dell'onere della totalizzazione a carico della finanza pubblica. Al momento ci scusiamo per non essere in grado di fornire alcun dato ma, come sempre, manifestiamo la più totale e completa disponibilità.

PRESIDENTE. Dottor Monorchio, la ringrazio per il suo intervento. Tutti noi certamente aspettavamo con ansia dei dati più precisi; tuttavia, in attesa dei vostri calcoli, mi permetta di ringraziarla non solo per il suo contributo conoscitivo, ma anche per l'apprezzamento che ha voluto esprimere nei confronti del lavoro di questa Commissione.

Comunque, in base alle audizioni che si sono già tenute, credo di poter azzardare che l'ipotesi più accreditata, che sembra anche quella di più facile attuazione, sia quella del cumulo semplice. La legge cui fare riferimento è la n. 233 del 1990. Oltre a tener conto della sentenza della Corte costituzionale, si dovrebbe pensare a trovare una soluzione generale. In più, il discorso non dovrebbe essere limitato all'onere per la finanza pubblica, ma anche a quello per gli enti privatizzati, sui quali, dai dati di cui disponiamo, sembrerebbe gravare gran parte dello stesso. Non bisogna dimenticare poi che la Commissione controlla anche gli enti privatizzati e che, in sede di valutazione annuale dei loro conti, considerata l'entità dell'onere, si potrebbe tenere conto della loro esigenza di farvi fronte. È ipotizzabile, quale che sia il risultato di questa operazione, la possibilità di una soluzione straordinaria dal punto di vista finanziario, ossia una sorta di soluzione stralcio per chiudere con il passato?

Dottor Monorchio, lei ha detto poi che la Corte costituzionale non si è occupata di ricongiunzione. In realtà, la Corte ha detto che non poteva pronunciarsi sulla stessa perché, se lo avesse fatto e avesse dichiarato l'incostituzionalità di questa ripartizione ragionevole degli oneri, avrebbe finito con il privare i lavoratori di qualunque regola, danneggiandoli più di quanto avrebbe potuto avvantaggiarli.

MONORCHIO. Signor Presidente, anche per evitare di influenzare la Commissione, non abbiamo portato con noi dei calcoli. Ora, in base alla sua richiesta di un calcolo approssimativo, cercheremo di adoperarci tenendo conto sia della sentenza della Corte costituzionale, sia dell'indicazione del cumulo semplice, sia della questione della ricongiunzione, aggiungendovi anche una riconsiderazione complessiva su un eventuale intervento per chiudere con il passato. Nel momento in cui giungeremo ai numeri relativi ad una singola persona li moltiplicheremo per il numero totale dei lavoratori, così da ottenere l'onere complessivo che la finanza pubblica sarà chiamata a sostenere. Ci assumiamo l'impegno a svolgere questo lavoro nel più breve termine possibile e a fornire quanto prima i risultati, se necessario anche in via informale.

PRESIDENTE. Dottor Monorchio, le avevo chiesto dei dati anche in previsione di una relazione conclusiva che dovrà necessariamente avere degli elementi di concretezza. Immaginavo che il Governo ne avesse a disposizione ma, nonostante l'ex Ministro del lavoro, rispondendo alla Camera in sede di *question time*, avesse detto che un'ipotesi era già in cantiere, ho dovuto constatare che così non è.

Lascio ora la parola ai colleghi i quali, immagino, integreranno le richieste di informazioni sugli aspetti contabili.

AGOSTINI. Vorrei dare subito atto al Ragioniere generale dello Stato della disponibilità che ha dichiarato, nell'ultimo passo del suo intervento introduttivo, ad effettuare i calcoli, sia pure di massima, richiesti dal presidente De Luca: senza questi dati rischieremmo di lavorare a vuoto!

Posta l'esigenza della necessità di una revisione del sistema previdenziale, che nessuno disconosce, è necessario portare avanti i nostri lavori per tradurre – se necessario – le nostre conclusioni in atti legislativi che si basino su dati certi.

GASPERONI. Signor Presidente, ringrazio anch'io il Ragioniere generale dello Stato per la ricchezza di dati che ci ha fornito e per quelli che sicuramente ci fornirà su un problema quale quello previdenziale che richiede ormai una soluzione in tempi sufficientemente rapidi.

È già trascorso troppo tempo e non era necessario attendere la sentenza della Corte costituzionale per affrontare un problema che, già in sé, mostra evidenti segni di dubbia costituzionalità, stante la disparità di trattamento – che ricordava il Presidente – tra posizioni lavorative identiche, ma dissimili soltanto per il fatto che alcune hanno un percorso lineare di contribuzione presso un'unica Cassa previdenziale ed altre sono invece caratterizzate da rapporti contributivi con Casse differenti, tant'è che, alla fine, risultano trattamenti pensionistici profondamente difforni, che in alcuni casi possono anche non dar luogo a pensione.

Il problema sarà affrontato così come ci è stato ampiamente sottolineato e confermato ma, a mio giudizio – e insisto – troverà solo una parziale (ovviamente non in assoluto) soluzione nel 2008 a seguito dell'entrata in vigore a regime del sistema contributivo. Le difficoltà riguardano principalmente questa lunga fase di transizione per passare dal sistema retributivo a quello contributivo. È possibile individuare da subito una seppur parziale soluzione ricorrendo alla totalizzazione. Non voglio imputare al Ragioniere generale dello Stato responsabilità nostre, cioè di questa parte istituzionale: del Parlamento che è legislatore e che finora non ha avanzato molto in termini di proposte normative innovative in materia previdenziale. Oltre che per le informazioni date, ringrazio peraltro il dottor Monorchio per la disponibilità a collaborare alla ricerca delle soluzioni compatibili con i problemi di finanza pubblica che oggi esistono.

Sarà necessario affrontare anche il tema della ricongiunzione dei contributi versati presso più Casse previdenziali: ricongiunzione che darà luogo ancora, per un certo numero di anni, a risultati che si scosteranno sensibilmente dalle previsioni formulate. Oggi infatti la ricongiunzione è pressoché inutilizzata, o meglio utilizzata in minima parte, in quanto gli oneri elevati che essa comporta scoraggiano i lavoratori che la ritengono poco conveniente. Molto spesso i costi da sostenere per un'operazione di ricongiunzione di pochi anni contributivi sono assolutamente impraticabili, ammontando a volte anche a centinaia di milioni. Ribadisco quindi la necessità di continuare a ricercare soluzioni affinché – seppure per chi le richiede e le vuole realizzare – le ricongiunzioni siano economicamente alla portata di tutti.

Dal dottor Monorchio vorrei sapere se condivide – così come io sono convinto – la necessità di valutare l'impatto sulla finanza pubblica della detrazione fiscale dei contributi versati per la ricongiunzione: oggi per qualsiasi lavoratore autonomo è infatti considerata

imponibile la parte di reddito che resta una volta detratti i contributi previdenziali versati.

A me sembra poco equo che chi effettua una ricongiunzione per crearsi una pensione non integrativa, ma obbligatoria, non possa detrarre fiscalmente nella dichiarazione dei redditi – al pari di quanto avviene in tutti gli altri casi – la parte di contributi versati per effettuare detta operazione. So che questo ha un costo, così come ha un costo la defiscalizzazione della parte previdenziale, ma sinceramente non capisco perché la legge consideri così diversamente situazioni in gran parte simili.

Tralascio considerazioni di carattere più generale, che pure costituiscono un elemento di arricchimento delle conoscenze sull'andamento del sistema previdenziale, sul quale si sta riaprendo – destando da parte mia qualche preoccupazione – un'accesa discussione sulla necessità, da me non condivisa, di intervenire anticipatamente per procedere alla revisione della legge n. 335 del 1995: comunque, non mi soffermerò su questo punto.

Vorrei approfittare infine di una presenza così autorevole per porre un'ulteriore domanda che allarga il tema specifico della totalizzazione e della ricongiunzione, anche se non arriva al problema più generale delle pensioni o dei redditi similari. A fronte delle innumerevoli difficoltà incontrate nell'ottenere una rivalutazione delle rendite pensionistiche Inail, abbiamo scoperto che il provvedimento collegato alla manovra finanziaria del 1999 contiene norme (così ben predisposte da renderne difficile addirittura la comprensione) che aumentano la disponibilità di spesa di tale Istituto da destinare ad interventi a favore del Giubileo nel Lazio, per un importo di circa 650 miliardi. Visto che è in corso un'inchiesta della magistratura su questa vicenda dai contorni dubbiosi, il Governo, lei, lo Stato, cosa pensate di fare in merito a questa massa enorme di disponibilità concesse all'Inail? Si sta facendo o si pensa di fare qualcosa? O forse tutto rimarrà così?

Sono domande che tutti ci poniamo (chi da un punto di vista, chi da un altro) su questa aumentata disponibilità di spesa concessa all'Inail, che oggi mi sembra sia nell'occhio del ciclone.

PRESIDENTE. Prima di passare la parola al Ragioniere generale dello Stato, voglio anticipare qualche perplessità sulla possibilità di rispondere ad alcune domande, perché, ad esempio, mi pare che questo problema grosso delle disponibilità dell'Inail vada affrontato e che l'Inail stesso lo stia affrontando, perché non è dimostrazione di coerenza il fatto che abbiano soldi da buttare via o da spendere per finalità non istituzionali.

Volevo chiedere una cosa, alla quale ho fatto cenno nel mio discorso introduttivo, ma che forse non è risultata molto chiara. Vorrei sapere se nel finanziamento di fonti contributive, che deriva da questa rendita vitalizia di un lavoratore che viene da un'altra gestione, si arriva ad avere un monte contributivo complessivo superiore rispetto ad un altro lavoratore che ha la stessa carriera e che è rimasto sempre nella stessa gestione. In altri termini, vorrei sapere fino a che punto è giustificato, ai fini della determinazione della misura pensionistica, il fatto che un sog-

getto che viene da altra gestione debba versare questo importo macroscopico. Mi chiedo se, da un punto di vista quantitativo, è giustificato. Chi è all'interno della gestione di arrivo ha già maturato un importo così grande, oppure è una cosa che viene imposta come una sorta di «biglietto di ingresso» a chi viene da fuori? Questo è un passaggio necessario per verificare – e poi spetterà a noi farlo – l'equità della somma che viene richiesta per entrare.

La mia potrebbe essere una domanda che fa notizia, ma su di essa non chiedo al Ragioniere generale dello Stato di prendere posizione: l'anticipazione *pro quota* del metodo contributivo contribuirebbe a semplificare il problema? Lo dico solo per rendere ancora più chiara la questione.

MONORCHIO. Ritengo, proprio sotto il profilo equitativo, che la prima domanda dell'onorevole Gasperoni circa l'esenzione fiscale dei contributi sia un problema che deve essere affrontato dal Parlamento ed eventualmente anche dal Governo, essendo generalizzato nel sistema che i contributi versati non fanno parte della parte tassabile. Sotto il profilo personale ritengo che, per un motivo di equità, si debba addivenire a questa esenzione fiscale.

Per quanto riguarda la domanda circa la disponibilità dell'Inail e la vicenda citata, non sento di poter rispondere perché sono un funzionario e quindi valicherei i confini di ciò che mi spetta dandole una risposta, onorevole Gasperoni. Risposta che eventualmente potrà richiedere al Ministro del tesoro o al Ministro del lavoro. Credo che loro siano in grado di fornire tutti i dettagli, anche perché c'era su questo punto un'apposita norma nella legge finanziaria.

Ringrazio il senatore Agostini, che mi ha dato atto di questa disponibilità che per noi è doverosa. Adesso faremo tutta una serie di valutazioni, su cui poi riferiremo.

Per quanto riguarda la domanda del Presidente, come egli ha già anticipato, il passaggio al sistema contributivo ci eviterebbe una serie di problemi. La storia del passaggio da una gestione all'altra con una onerosità che in taluni casi – come ricordava anche l'onorevole Gasperoni – diventa importante, dell'ordine di decine di milioni, con il sistema contributivo verrebbe meno. Quindi un'anticipazione del sistema contributivo porrebbe fine alla vicenda o comunque restringerebbe soltanto a pochi casi il problema. Questa è la mia personale opinione, senza voler dare un giudizio politico; da un punto di vista tecnico penso che questa possa essere la strada giusta.

PRESIDENTE. E sul problema del calcolo della equità di quella riserva matematica? Questo potrebbe essere un compito da svolgere nel caso di quella valutazione qualitativa; cioè a dire, in buona sostanza, se confrontiamo due lavoratori che hanno la stessa carriera in una stessa gestione, si tratta di capire se quello che è rimasto sempre in quella gestione ha versato tanto quanto versa quell'altro che invece ha cambiato gestione.

MONORCHIO. Il calcolo, signor Presidente, è matematico e porta a quel tipo di risultato. Se politicamente si giudica che questa contabilizzazione, questo dato matematico, può risultare particolarmente oneroso e che quindi si debba venire incontro al lavoratore con un aiuto perché si realizzino le condizioni di equilibrio attuariale, è anche questo un problema di valutazione politica. Non è il sistema di calcolo che è sbagliato...

PRESIDENTE. Sì, ma quello che io chiedevo è se il lavoratore che ha versato contributi per dieci anni ad una determinata gestione, al momento in cui entra un altro lavoratore che ha versato contributi per dieci anni in un'altra gestione, con la stessa carriera, ha già effettivamente maturato, per esempio, la complessiva contribuzione che viene richiesta all'altro.

MASSICCI. Il dottor Monorchio, signor Presidente, ha portato l'esempio di due soggetti, un lavoratore dipendente e un lavoratore autonomo, con la stessa retribuzione e la stessa carriera retributiva: alla fine della carriera, con il sistema contributivo, prendono la stessa pensione pur avendo contribuito in maniera diversa, cioè con aliquote contributive decisamente diverse. Il problema che poneva prima il dottor Monorchio è quello di un confronto fra rendimenti.

Nel sistema retributivo, considerando il periodo retributivo per l'intera vita il fenomeno si attenua. Si tratta di un problema di valutazione di vantaggi ed è per questo che in passato c'era una certa mobilità. Se un soggetto deve farsi liquidare la pensione nell'ambito del pubblico impiego, dove ancora si ha la possibilità di far riferimento all'ultima contribuzione dell'ultimo mese, anche questo è un ulteriore vantaggio. In un sistema di tipo contributivo tutto questo si attenua fortemente, se non addirittura si annulla, perché ognuno ha il proprio conto personale.

Per quanto riguarda la formula da scegliere, forse il discorso si presta a diverse valutazioni. Non so se attualmente essa corrisponde ad un calcolo esatto (questo va verificato), però sicuramente determina dei costi, nel senso che la questione non è soltanto rappresentata dal costo del maggiore importo. La ricongiunzione, per esempio, può anche favorire l'anticipo del pensionamento: allora, se si può maturare prima la pensione di anzianità, il vantaggio che si riceve non è soltanto quello del maggiore importo. Se si decide di procedere con la ricongiunzione, evidentemente si sono valutati non solo i costi, ma anche i vantaggi, quali ad esempio un'anticipazione di qualche anno: il costo per la finanza pubblica è rappresentato anche da questo.

La Corte costituzionale ha circoscritto la sua analisi e ha affermato solo quello che, dato il caso al suo esame, era da considerarsi assolutamente illegittimo: non è ammissibile che un ipotetico lavoratore di 65 anni che ha versato per 10 anni contributi ad una gestione e per 10 ad un'altra non abbia la possibilità di andare in pensione; la ricongiunzione gli consente di arrivare a 20 anni di contributi e quindi di maturare il diritto alla pensione. La Corte costituzionale ha circoscritto la sua pro-

nuncia, dunque, solo ai casi in cui il problema dell'equità si pone fortemente, ma in altre situazioni si possono determinare anche dei vantaggi: se il lavoratore, ad esempio, ha 30 anni di contributi da lavoro autonomo e 5 da lavoro dipendente, può ottenere la totalizzazione secondo i criteri validi per il lavoro dipendente e così andare in pensione a 54 anni invece che a 58, come previsto per il lavoro autonomo.

Intendo dire che, se si gioca sulle differenze, possono derivare vantaggi in capo al singolo, che il lavoratore fa bene a sfruttare. Il passaggio alla totalizzazione può portare a queste conseguenze.

PRESIDENTE. Ognuno ha i vantaggi che gli derivano dai vari regimi.

MASSICCI. Esatto. Non so se le formule alla base del calcolo di ri-congiunzione siano adeguate fino in fondo, ma bisogna fare attenzione perché prevedendo una normativa generalizzata, che ad esempio estenda a tutti i casi i vantaggi del pensionamento di anzianità che non prevede, tra l'altro, la formula di calcolo, si potrebbe determinare una disciplina ancora più penalizzante.

PRESIDENTE. Dottor Massicci, capisco il suo ragionamento, ma io mi riferisco, in particolare all'entità dei contributi; quando si paga la riserva matematica in qualche maniera si versano dei contributi alla gestione di destinazione ed in proposito mi domando: questa quantità rilevante di contributi, dovuta alla cosiddetta riserva matematica, corrisponde effettivamente ai contributi che versa il lavoratore da sempre iscritto in quella gestione e che in base al pregresso regime ha un determinato rendimento?

Il problema non è tanto la misura del rendimento, quanto l'entità della base sulla quale il rendimento stesso s'innesta. Il finanziamento della pensione di chi si trasferisce da una gestione ad un'altra avviene con un onere contributivo che appare notevolmente maggiore rispetto a quello sopportato da chi non cambia gestione e ciò, a mio modo di vedere, non è giustificato dal regime (che determina la quantità della prestazione rispetto ai contributi versati), ma da una diversa misura dei contributi: in sostanza si impone a chi proviene da un'altra gestione di pagare con un'aliquota maggiore. Questo è il problema.

Ritengo sia necessaria una riflessione in merito, perché la scelta del modello della riserva matematica - che è meramente convenzionale - potrebbe anche essere modificata: la riserva matematica è stata ipotizzata (come ho ricordato prima) per un fine diverso e trasferirla *sic et simpliciter* è stata una testimonianza di mancanza di iniziativa e di creatività. Sarebbe stato più opportuno prevedere un tipo diverso di riserva, più rispondente e rappresentativo delle situazioni contributive, tanto più che la riserva matematica è sempre la stessa per qualunque passaggio: si applica il 50 per cento in alcuni casi ed il 100 per cento in altri, ma si calcola nello stesso modo, qualunque sia il regime della gestione di destinazione. La differenza di regime, che

normalmente rileva e rende drammatico il problema di unificare le varie posizioni, in questo caso non ha alcun valore.

Le vicende successive non contano: il punto è che il prezzo che il lavoratore affronta quando passa ad altra gestione è maggiore di quello che deve pagare chi invece non cambia regime. È pertanto necessaria una spiegazione e tutto nasce dal fatto che si sono scelti un criterio ed una misura convenzionale unici per situazioni diverse.

Per esemplificare il concetto: quando si passa ad una Cassa pensioni privatizzata, questa può avere trattamenti peggiori o migliori, ma si paga sempre il 100 per cento di una rendita determinata in base a criteri che prescindono dal regime di destinazione. Secondo me questo è un dato che deve essere assolutamente considerato, non per quantificarlo e misurarlo, ma per avere gli elementi necessari per valutare l'equità di questa pretesa e per individuare soluzioni alternative. Si potrebbe stabilire, ad esempio, che la ricongiunzione sia fatta comunque in maniera onerosa, prevedendo però un importo determinato con decreto del Ministro del lavoro tenendo conto dei diversi criteri, in tal modo andando alla radice del problema.

MONORCHIO. Le regole possono sempre essere modificate.

PRESIDENTE. Il problema, a mio avviso, è quello di aver scelto un criterio di determinazione unico, prescindendo dai regimi delle gestioni di destinazione. Da ciò consegue il problema del rendimento diverso, sottolineato dai nostri ospiti, che è interessante, ma riguarda la prestazione finale e non il prezzo per conseguirla.

Ringrazio vivamente i nostri ospiti per le preziose informazioni che ci hanno fornito e soprattutto per la disponibilità manifestata nel continuare a collaborare con noi per arrivare alla definizione concreta del problema. Dichiaro conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la seduta prevista per mercoledì 30 giugno non avrà luogo. La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio per procedere all'audizione dei rappresentanti dei datori di lavoro che, credo, non abbiano particolare interesse al problema, ma dobbiamo ascoltarli. A tal fine sono state invitate diverse organizzazioni: Confindustria, Confcommercio, Cna, Confartigianato e Casa. Nelle giornate di martedì 13 e di mercoledì 14 luglio ascolteremo rispettivamente i rappresentanti degli enti privatizzati, non individualmente, ma attraverso la loro associazione rappresentativa ed un rappresentante del Governo, magari addirittura lo stesso nuovo Ministro del lavoro.

I lavori terminano alle ore 15,30.

